



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Civitavecchia

ORDINANZA n. 110/2008

Il Capitano di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia;

- Vista** la propria ordinanza n.121/2003 in data 22.12.2003 con la quale vengono dettate disposizioni relative allo svolgimento del servizio del personale dipendente del locale Gruppo Ormeggiatori in occasione dell'utilizzo delle bitte da tempesta ubicate sull'Antemurale C. Colombo del porto di Civitavecchia, nonché disposizioni relative all'interdizione delle aree portuali ove le stesse sono ubicate;
- Vista** la nota in data 24.06.2008 con la quale il Gruppo Ormeggiatori del porto di Civitavecchia ha chiesto una revisione della succitata ordinanza alla luce dell'esperienza maturata nell'utilizzo di tale particolare tipologia di bitte;
- Ritenuto** Necessario disporre opportune misure di sicurezza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nel raggio di azione delle bitte da tempesta, dettando al contempo norme che regolano il servizio del locale Gruppo Ormeggiatori in caso di utilizzo delle bitte di cui trattasi;
- Ritenuto** Opportuno procedere ad una modifica della suddetta ordinanza n.121/2003, in quanto meritevoli di considerazione le osservazioni sottoposte all'attenzione di questo Comando dal locale Gruppo Ormeggiatori con la nota di cui sopra;
- Vista** La propria Ordinanza n.14/03, in data **31 marzo 2003**, con la quale è stato approvato il "*Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*";
- Visto** Il dispaccio prot. n° **520-1696**, in data **14 aprile 1995**, dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- Visto** Il dispaccio prot. n° **82/081717**, in data **26 novembre 2001**, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio 1° (Affari Giuridici), in materia di Sicurezza in ambito portuale;
- Visto** Il dispaccio prot. n° **82/028204**, in data **30 aprile 2003**, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Servizi d'Istituto, in materia di Sicurezza in ambito portuale;
- Visto** Il C.d.S. (codice della strada) vigente, approvato con D.L/vo **30 aprile 1992**, n° **285** e successive modificazioni ed integrazioni e relativo "*Regolamento di esecuzione e di attuazione*", approvato con D.P.R. **6 dicembre 1992**, n° **495**;
- Visto** L'art. **14** della legge **28 Gennaio 1994**, n.84 e successive modifiche, sul riordino della legislazione in materia portuale;
- Visti** gli artt. **81** del Codice della Navigazione, approvato con R.D. **30 marzo 1942**, n.327,

nonché gli artt. 59, 69 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

ORDINA

Art. 1

L'impiego delle bitte da tempesta per l'ormeggio di unità sull'Antemurale C. Colombo del porto di Civitavecchia può essere richiesto dal Comando di bordo e autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, o disposto dalla stessa Autorità Marittima quando le condizioni metereologiche siano ritenute particolarmente avverse al punto da rendere consigliabile, per la sicurezza dell'unità, l'uso di quel particolare sistema di ormeggio e non vi abbia già provveduto il Comando nave. In ogni caso, il costo del servizio di ormeggio è a carico dell'unità.

Art. 2

Per tutto il periodo di tempo in cui vengono utilizzate una o più bitte da tempesta sono interdetti il traffico veicolare e pedonale e qualsiasi altra attività non compatibile con le operazioni di ormeggio/disormeggio nell'area circostante le bitte utilizzate, per un raggio di mt.20 da ciascuna di esse.

Art.3

In caso di utilizzo delle suddette bitte, in relazione al dispositivo di cui al precedente art.2, la Società Roma Cruise Terminal, concessionaria dell'area, dovrà provvedere alla predisposizione, in prossimità delle aree interdette, della necessaria segnaletica stradale e di sicurezza (di tipo verticale) idonea a segnalare il temporaneo divieto di accesso.

Art. 4

Il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri del Porto di Civitavecchia, al fine di garantire la sicurezza della/e unità durante l'ormeggio a mezzo bitte da tempesta ed il tempestivo intervento del proprio personale per il disormeggio della/e unità in caso di emergenza, dovrà assicurare la presenza continua di **almeno n.1 ormeggiatore** per ciascuna nave che impiega le bitte di cui sopra.

Il suddetto personale, dotato di apparato radio VHF di tipo portatile, per il necessario coordinamento con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto e il Comando di bordo, dovrà effettuare un servizio dinamico di vigilanza sulle bitte impiegate, verificare il corretto funzionamento delle stesse e seguire le disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima, ad essa rappresentando eventuali problemi connessi allo svolgimento del suddetto servizio.

Art.5

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore **00:01** del giorno **15 Settembre 2008**.

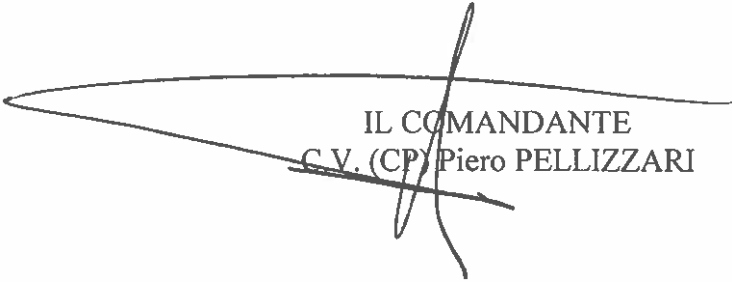
Art.6

L'ordinanza n.121/2003 in premessa citata è abrogata.

Art.7

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal codice della strada ovvero dagli artt. **1174** e **1231** del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni, azioni o molestie che potessero derivare a persone e cose in conseguenza delle trasgressioni. Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Civitavecchia, 28 SET 2008



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Piero PELLIZZARI